

SUNTO DEL RICORSO

Con ricorso del 15 luglio 2021 il dott. **Leonardi Mike Josè**, nato a Catania il 20.05.1970 e residente in Caltanissetta via S. Spirito, 30, C.F. LNR MJS 70E20 C3519, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Dario Frazzetta entrambi del Foro di Caltanissetta, procedimento radicato innanzi al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda Ter, iscritto al n.7152/2021 R.G.Ric., ha chiesto

l'annullamento

- della determinazione del Direttore dell'Agazia delle Entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, pubblicata in data 2 luglio 2021 sul sito *internet* dell'Agazia delle Entrate e nella G.U. 4[^] Serie Speciale – n. 52, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia Bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia delle Entrate in data 5.11.2010 e nella G.U. 4[^] Serie Speciale – n. 88 del 5.11.2010, ed in base alla quale sono stati dichiarati vincitori i candidati elencati nell'allegato B, alla predetta determinazione; atto che è stato impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente e, nello specifico, nella parte in cui il Dott. Mike Josè Leonardi non è stato inserito tra i soggetti aventi diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso;

- dell'art. 9 del Bando di concorso, nell'ipotesi in cui lo stesso possa essere interpretato in senso contrario a quello proposto con il presente ricorso;

- di eventuali atti, non conosciuti, con i quali è stato proposto e/o deliberato il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso, nonché di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra menzionato ancorché non conosciuti.

A sostegno delle proprie ragioni, il dott. Leonardi esponeva le seguenti circostanze in fatto:

1) di essere un dipendente di ruolo dell'Agazia delle Entrate, essendo stato assunto, in data **15 ottobre 1997**, nella posizione III Area Fascia Economica F3 (*ex* VIII qualifica funzionale ed *ex* posizione C2) e, di essere – allo stato - in servizio presso l'Agazia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, Area Persone Fisiche, Lavoratori autonomi ed Enti non Commerciali - Ufficio Controlli, con qualifica Terza Area/F6;

2) di avere presentato domanda per la partecipazione alla procedura pubblica per il reclutamento di n. 175 dirigenti di seconda fascia, indetta dal Direttore dell'Agazia delle Entrate con bando prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 pubblicato sul sito Internet dell'Agazia delle Entrate in data 5

novembre 2010 e nella G.U. 4[^] Serie Speciale – n. 88 del 5 novembre 2010, che al suo art. 1 (punto 2) stabiliva la “riserva” del 50% dei posti a concorso in capo «... ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche. Etc.».

3) di avere titolo alla riserva di cui all’art.1 sopra riportato, essendo egli stato assunto il 15 ottobre 1997 nella posizione III[^] Area Fascia Economica F3, con progressione di carriera nella posizione di III[^] Area fascia economica F4 dal **1 luglio 2005**;

4) di avere dichiarato e **documentato, già in sede di presentazione della domanda**, di voler beneficiare e di volersi avvalere del titolo della riserva rappresentato dall’aver svolto, all’epoca della emanazione del bando di concorso (29 ottobre 2010), almeno otto anni di servizio nelle posizioni economica “F3” o “a quella superiore della terza area funzionale”;

5) di avere sostenuto con esito positivo la prova orale del concorso in data 17 marzo 2021;

6) di essere stato posto in quarantena obbligatoria di nove giorni (ovvero dal **22 marzo 2021** sino al **30 marzo 2021** compreso) per avere viaggiato in aereo, di ritorno dalla prova orale, a fianco di soggetto positivo al Covid-19;

7) di avere spedito - una seconda volta - la documentazione attestante il titolo che dava diritto alla riserva di cui all’art. 1 del bando il **9 aprile 2021** (inviata in pari data anche via mail), incombenza superflua per avervi egli già preventivamente assolto *ab initio* al momento di presentazione della domanda;

8) di avere appreso dalla pubblicazione degli atti originariamente impugnati (i.e.: determinazione del Direttore dell’Agenzia datata 30 giugno 2021, prot. n. 173327), di essere stato collocato alla posizione n. 284 in quanto non gli era stata valutata la riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del Bando di concorso.

Il Dott. Leonardi, pertanto, proponeva il ricorso che ci occupa per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

I.1

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell’art.9 del Bando prot. n.146687/2010 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2010 - Eccesso di potere per

difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e/o omessa considerazione di circostanze di fatto per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica - Illogicità manifesta - Difetto assoluto di motivazione – Divieto di aggravamento della procedura concorsuale – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento del principio di *favor participationis* alla procedura concorsuale -Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell'art. 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e succ. mod e integr. - Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede e del principio di equità – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa

La graduatoria finale di merito oggetto del ricorso, nella parte in cui concerne la posizione del dott. Leonardi (in ordine all'omessa valutazione del diritto alla riserva) è illegittima, in quanto adottata sulla base di presupposti insussistenti e, comunque insufficienti a giustificare, sotto il profilo della "logicità" e della "ragionevolezza", l'interpretazione del bando operata dalla pubblica amministrazione.

Con detto primo motivo di ricorso il Dott. Leonardi ha censurato la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, **con specifico riferimento alla sua posizione nella graduatoria di merito**, per non avere esaminato e valutato la documentazione da lui allegata già sin dalla domanda di partecipazione al concorso, per come successivamente reiterata nei termini previsti dal bando.

Ed infatti, il fatto che, il termine ultimo per la produzione della documentazione comprovante il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art.1 del bando decorra dal momento del positivo sostenimento della prova orale (anzi: dal giorno successivo), non esclude che l'adempimento produttivo possa essere prodotto ancora prima.

Il *dies a quo* del sostenimento della prova orale (*rectius*: il giorno successivo ad esso), funge infatti da momento di riferimento dell'ultimo termine di quindici giorni, ma non esclude affatto (il che, diversamente opinando, sarebbe del tutto illogico e contrario ai principi di logicità, imparzialità ed efficienza dell'*agere* amministrativo) che il candidato possa già aver precedentemente provveduto all'incombenza *de qua*, senza dover far ricorso al suddetto segmento temporale finale.

I.2

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento della normativa emergenziale imposta dalla epidemia 'Covid-19' via via succedutasi nel tempo - Eccesso di potere per omessa considerazione di circostanze di fatto per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per

**difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica - Difetto assoluto di motivazione –
Divieto di aggravamento della procedura concorsuale - Violazione e/o falsa applicazione e/o
travisamento dell'art. 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e succ. mod e integr. - Violazione
e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede e del principio
di equità – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità,
trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.**

Il Dott. Leonardi, poi, censurava la determinazione dell' Agenzia in ordine alla mancata valutazione della riserva nonostante lo stesso, in data **9 aprile 2021**, a mezzo di missiva racc. A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Catania, anticipata anche via mail in pari data, produceva nuovamente la succitata documentazione.

Detta allegazione, come già detto, **avrebbe dovuto essere considerata come utilmente avvenuta nel termine di quindici giorni da quello successivo alla data di positivo sostenimento della prova orale**, atteso che:

- a) la prova orale del concorso è stata sostenuta, con esito positivo, in data 17 marzo 2021;
- b) il termine di quindici giorni, sarebbe venuto quindi a scadenza in data 2 aprile 2021 (quindici giorni dal 18 marzo 2021, giorno successivo alla prova orale sostenuta con esito positivo del ricorrente);
- c) siffatta scadenza, però, risultava prorogata ex lege di nove giorni atteso che il dott. Leonardi (per via del fatto di aver viaggiato in aereo, di ritorno dalla prova orale, a fianco di soggetto positivo al Covid-19) è stato posto in quarantena obbligatoria, giusta comunicazione del Ministero della salute del 22 marzo 2021;
- d) che, quindi, scadendo detto termine prorogato il lunedì 12 aprile 2021 (la scadenza in data 11 aprile 2021, domenica, venendo prorogata al successivo lunedì), l'invio in data 9 aprile 2021 risulta comunque tempestivo.

II.

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt. 6 e 18 L. 241/90 e dell'art. 16 DPR n. 487/94 – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa e del principio del soccorso istruttorio - Nullità delle disposizioni contenute nel bando di concorso - Violazione dei doveri dufficio da parte del responsabile del procedimento - Violazione del giusto procedimento - Violazione del

principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio del legittimo affidamento.

Il Dott. Leonardi, infine, in via meramente subordinata rispetto al superiore e del tutto assorbente primo motivo di ricorso, ha eccepito l'illegittimità della determinazione dell'amministrazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 18 della l. n. 241/90 e dell'art. 16 DPR n. 487/94, sia sotto il profilo della mancata attivazione del c.d. "soccorso istruttorio" anche ex art. 6 L. n. 241/90, in termini di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.

Sotto il primo profilo, risulta evidente che l'adempimento (formale ed acritico) di cui all'art.9 del Bando sarebbe illegittimo alla luce del disposto dell'art.18, Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in quanto prescrittivo di documenti di cui la stessa Amministrazione era già in istituzionale possesso ed afferente circostanze (lo svolgimento per almeno otto anni di servizio nelle posizioni economiche di cui all'art.1 del Bando) che alla luce della sopra richiamata disposizione normativa andavano acquisite d'ufficio in quanto formati proprio nell'amministrazione stessa.

L'art. 18, Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede, ai commi 2 e 3, che *«...I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».*

Analogamente l'art. 16 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) sotto la rubrica "Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina" prevede espressamente che:

«I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine

*utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. **Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.**».*

Il superiore disposto normativo rende palese l'illegittimità di una clausola del bando (quale l'art. 9 in esame), che preveda la decadenza dal diritto alla riserva, per il candidato che non consegna all'Amministrazione la documentazione di servizio formata e rilasciabile dalla medesima.

Nel caso che ci occupa la documentazione necessaria alla riserva **è stata formata ed era in possesso ed andava rilasciata e/o certificata dalla medesima Amministrazione** che ha bandito il concorso ed ha gestito la procedura concorsuale.

Infine, la determinazione dell'amministrazione concernente il dott. Leonardi si pone in netto contrasto con l'evoluzione dei principi del soccorso istruttorio, oramai estesi anche alle procedure di concorso pubblico e focalizzati sull'aspetto sostanziale della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, a prescindere dal momento in cui avvenga la produzione dei relativi documenti (atteso che, infatti, si va sempre più affermando il principio per cui il soccorso istruttorio può intervenire anche successivamente, addirittura anche in sede giudiziale, *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n.7975).

SUNTO DEI DUE MOTIVI AGGIUNTI

Il Dott. Leonardi, poi, con un **primo atto per motivi aggiunti** proposto l'11 agosto 2021 ha chiesto **l'annullamento**

- della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0198385 del 22 luglio 2021, pubblicata in data 22 luglio 2021 sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e in data 10 agosto 2021 nella G.U. 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.63, con la quale è stata disposta la rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia Bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate in data 5.11.2010 e nella G.U. 4^a Serie Speciale – n. 88 del 5.11.2010, ed in base alla quale sono stati dichiarati vincitori i candidati elencati nell'allegato B, alla predetta determinazione, **atto che viene impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente e, nello specifico, nella parte in cui il Dott. Mike Josè Leonardi non è stato inserito tra i soggetti aventi diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso;**
- dell'art. 9 del Bando di concorso, nell'ipotesi in cui lo stesso possa essere interpretato in senso contrario a quello proposto con il presente ricorso;

- della nota inviata via PEC in data 22 luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate Divisione Risorse Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo Ufficio Selezione del personale, emessa in riscontro alla Istanza di revisione, in autotutela, della valutazione della riserva dei posti ex art. 1 comma 2 bando di concorso e valutazione dei titoli indicati e documentati nella Domanda di partecipazione e richiesta di ricalcolo del relativo punteggio e, contestuale, richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, e art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, inviata dal ricorrente via pec in data 6 luglio 2021, laddove essa dovesse intendersi quale rigetto della citata istanza di revisione in autotutela e contestuale motivazione postuma dello (inesistente) provvedimento di determinazione dell’amministrazione relativa alla sussistenza e/o valutazione o meno della riserva dei posti;

- di eventuali atti, non conosciuti, con i quali è stato proposto e/o deliberato il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del Bando di concorso, nonché di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra menzionato ancorché non conosciuti.

Con detto atto, pertanto, venivano reiterati ed estesi i già dedotti motivi di ricorso agli atti successivamente adottati dall’amministrazione resistente, facendosi altresì valere gli ulteriori vizi propri e di illegittimità derivata ai quali si attribuiva una numerazione progressiva (III e IV) rispetto ai motivi già dedotti col ricorso introduttivo.

Il Dott. Leonardi, infine, in data 15 marzo 2022 ha proposto i **secondi motivi aggiunti** chiedendo

l’annullamento

- della determinazione a firma del Direttore *pro tempore* dell’Agenzia delle Entrate prot. n.0026189 del 27 gennaio 2022, pubblicata in data **18 febbraio 2022** (sia sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, che “per estratto” nella G.U. 4[^] Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.14), con la quale è stata disposta la rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia Bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate in data 5.11.2010 e nella G.U. 4[^] Serie Speciale – n. 88 del 5.11.2010, ed in base alla quale sono stati dichiarati vincitori i candidati elencati nell’allegato “B” alla predetta determinazione, atto che viene impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente e, nello specifico, nella parte in cui il Dott. Mike Josè Leonardi non è stato inserito tra i soggetti aventi diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del Bando di concorso;

 *Avv. Umberto Ilardo*

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta
Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma
Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916
PEC *studiolegaleilardo@certmail-cnf.it*

- di eventuali ulteriori atti, anche se non conosciuti, con i quali è stato proposto e/o deliberato il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso, nonché di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra menzionato ancorché non conosciuti.

Il Dott. Leonardi, con detto ulteriore atto, ha nuovamente reiterato ed esteso i già dedotti motivi di ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti agli ultimi atti adottati dall'amministrazione resistente, facendo altresì valere gli ulteriori vizi propri e di illegittimità derivata ai quali si è pure attribuita una numerazione progressiva (V e VI) rispetto ai motivi già dedotti.

* * *

Quanto sopra è la sintesi del ricorso introduttivo e dei due atti di motivi aggiunti proposti dal Dott. Mike Josè Leonardi.

Distinti saluti

Avv. Umberto Ilardo